

Giro di boa delle sezioni unite (sent. 18/11/2008 n. 27337) in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno

In caso di illecito civile astrattamente configurabile come reato, si applica il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato anche nel caso in cui non sia stata presentata querela

di Romina Parodi

La norma

L'art. 2947 cod. civ., dopo aver fissato in cinque anni il termine prescrizionale del diritto al risarcimento del danno (1° comma) e in due anni lo stesso termine nel caso di danno causato dalla circolazione dei veicoli (2° comma), stabilisce che: *“In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è prevista una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile”* (3° comma).

Il contrasto giurisprudenziale

Secondo una prima interpretazione, nei casi in cui il fatto dannoso è considerato dalla legge come reato perseguibile a querela e questa non fosse stata proposta, avrebbe dovuto trovare applicazione la prescrizione biennale di cui al secondo comma dell'art. 2947 cod. civ. (Cass. 17/07/2000 n. 4919; Cass. 3548/1998).

L'orientamento contrario riteneva invece che, malgrado il giudizio penale non fosse stato promosso e non fosse più promuovibile, l'eventuale più lunga prescrizione del reato si applicasse anche all'azione di risarcimento dei danni *“a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi”*. (Cass. 28/7/2000 n. 9928; Cass. 10/06/1999 n. 5701).

Il precedente orientamento delle sezioni unite: sentenza 10/04/2002 n. 5121

Le sezioni unite nel 2002 ritennero di comporre il contrasto optan-

do per il primo degli orientamenti esposti e affermarono il seguente principio di diritto: *“In tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, ove il fatto illecito integri gli estremi di un reato (per il quale sia stabilita una prescrizione più lunga di quella civile) perseguibile a querela e quest'ultima non sia stata proposta, trova applicazione la prescrizione biennale di cui al secondo comma dell'art. 2947 cod. civ.”*.

A questa conclusione giunsero dopo aver puntualmente ricostruito la ratio ispiratrice dell'art. 2947 co. 3, cod. civ.

Nel far ciò, richiamarono una sentenza delle S.U. del 1998 (n. 9782) che, sia pure incidentalmente, aveva affermato che *“la ragione giustificatrice dell'aggancio”* del termine prescrizionale dell'azione civile a quello eventualmente più lungo dell'azione penale va individuata nell'esigenza di evitare che il reo resti esente dall'obbligo di risarcimento per intervenuta prescrizione civile durante il tempo

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ via web sul sito www.assinews.it

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ via fax al numero 0434.20645

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura

	Abbonamento annuale alla rivista cartacea <input type="checkbox"/> Compagnie, Banche <input type="checkbox"/> Agenti, Broker, altri 165,00 euro 120,00 euro
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2009 su CD (volume unico) <input type="checkbox"/> Compagnie, Banche <input type="checkbox"/> Agenti, Broker, altri 195,00 euro 150,00 euro
--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it